

Sotto il segno della lotta contro l'impunità: il rifiuto all'istituto della prescrizione come maschera della necropolitica in Brasile¹

di Soraia da Rosa Mendes

Abstract: Questo articolo si propone di analizzare l'istituto di prescrizione tenendo conto dei momenti fondamentali della storia brasiliana in cui il discorso positivista di fondo guida azioni di natura politica criminale che si traducono nel rifiuto di questo istituto come garanzia fondamentale, prendendolo - soprattutto oggi in nome della lotta alla corruzione - come strumento di persecuzione di coloro che sono considerati "nemici" in un paese segnato dal razzismo strutturale.

Keywords: prescrizione; necropolitica; razzismo; corruzione; impunità.

4031

1. Introduzione

Descartes nel suo secondo lavoro sostiene che sia necessario dividere ogni condizione di difficoltà nel maggior numero possibile di componenti, al fine di determinare l'analisi e la risoluzione di un fenomeno complesso². In tale principio di suddivisione la conoscenza è organizzata secondo le modalità di disgiunzione delle coppie binarie: semplice-complesso, parte-il tutto, locale-globale, unità-diversità, particolare-universale; di conseguenza ciò ha portato alla suddivisione della conoscenza in aree spesso considerate non scomponibili³. In generale, si ritiene che sia questa la sintesi che meglio definisce ancora oggi lo stato dell'arte delle scienze criminali.

Infatti, nei primi decenni del XX secolo "*il diritto penale*, rafforzato dalla matrice epistemologica dogmatica delle scienze giuridiche generali, sviluppa conoscenze autonome e proprie, altamente sofisticate"⁴, mentre "*la criminologia*,

¹ I miei ringraziamenti al giurista Bernardo Baccon Gehlen (begehlen@gmail.com) per il suo aiuto nella traduzione e revisione finale di questo lavoro.

² R. Descartes, *Discurso do Método*, San Paolo, 2001, 23 ff.

³ A. Santos, *Complexidade e transdisciplinaridade em educação: cinco princípios para resgatar o elo perdido*, Revista Brasileira de Educação. v. 13 n. 37 gen./apr. 2008. 71-83 f. Disponibile su: <<https://www.scielo.br/pdf/rbedu/v13n37/07.pdf>>, [Data di accesso 01/03/2021]

⁴ S. de Carvalho, *Antimanual de Criminologia*, San Paolo, 2015, 50 ff.

frammentata nella criminologia istituzionale e criminologia della reazione sociale (*labelling theory*)", ha fatto sì che si sviluppassero "prospettive diverse nel campo della politica *criminale*"⁵. La procedura penale, invece, "è stata integrata e inviata ad un'altra sfera di conoscenza, estranea alla discussione penale, criminologica o politico-criminale"⁶. Vedendo le cose da questo punto di vista, diventa chiaro che la frammentazione delle discipline ha impedito una comprensione globale della conoscenza criminologica che, nella quotidianità di chi lavora all'indagine del fenomeno, si traduce nell'incapacità di comprendere la violenza del sistema criminale e nella creazione di strumenti volti a minimizzarla⁷.

Secondo il mio personale punto di vista, al giorno d'oggi l'intersezione tra i vari campi della conoscenza con processi che alle volte determinano scontri, dibattiti e dialoghi, deve prevedere un'assunzione di conoscenza scientifica. Dunque, sebbene questo lavoro rappresenti un invito a pensare all'istituto della prescrizione da un punto di vista dogmatico, non credo che esso possa svilupparsi appieno, a meno che non ci si basi su un'epistemologia "decoloniale" (presunta, tra l'altro, antirazzista) e su una proposta transdisciplinare (più che interdisciplinare) tra la dogmatica, la criminologia e la politica criminale.

Più che in altre parti del mondo, in Brasile l'istituto della prescrizione rappresenta senza dubbio un progresso civilizzante. È su questa affermazione che si getta le fondamenta la prospettiva politica criminale, che guida l'analisi dogmatica proposta nel presente articolo. Dal mio punto di vista, per sviluppare un simile argomento è necessario qualcosa di più che un mero studio basato esclusivamente sulla legislazione penale. Al contrario, è fondamentale la comprensione del contesto in cui sorge e si sostiene ancor oggi la repulsione manifesta alla limitazione dell'esercizio del potere punitivo.

Propongo quindi uno studio che prende in considerazione momenti fondamentali della storia brasiliana, in cui il discorso criminologico positivista sottostante ha conformato (e conforma) azioni di natura politica criminale che determinano il rifiuto alla prescrizione come garanzia fondamentale, perseguendo (anche all'insegna della lotta alla corruzione) gli stessi *nemici*, in un Paese dove il razzismo è strutturale.

Perciò, in chiave ironica, il buon vecchio Descartes mi è stato utile per essere il più chiaro possibile al pubblico italiano, dividendo il suo pensiero nelle seguenti due parti. In primo luogo, l'obiettivo è dimostrare come la repulsione all'Istituto della prescrizione sia stata storicamente connessa alla presunta lotta contro l'impunità. In secondo luogo, l'obiettivo è svelare l'avversione ai limiti del potere punitivo come espressione della necropolitica in Brasile.

⁵ *Idem.* 51 ff.

⁶ *Idem.* 52 ff.

⁷ *Idem.* 53 ff.

2. Il rifiuto alla prescrizione come lotta contro l'impunità

Sebbene l'istituto della prescrizione fosse già noto durante il Medioevo – come prescrizione dell'azione nel diritto tedesco e in quello di altri popoli, in Francia come statuto delle limitazioni già nel Codice Penale del 1791⁸ –, in Brasile la prescrizione dell'azione penale è stata ammessa soltanto con la promulgazione del Codice Penale del 1890. Una volta applicate, le sanzioni diventavano imprescrittibili, ai sensi dell'articolo 65, secondo cui "le sanzioni inflitte ai convenuti non prescrivono mai".

Il carattere punitivo della prescrizione è stato incorporato nel Codice Penale soltanto nel 1890. Ma è con il Codice Penale del 1940 che la legislazione brasiliana contempla per la prima volta la prescrizione retroattiva che risulta tutt'oggi in vigore, nonostante alcune modifiche. Come si può percepire, si procede molto lentamente.

Alvarez, Salla e Souza⁹ in uno studio in cui si dedicano a comprendere la promulgazione del Codice Penale del 1890, registrano dure critiche mosse contro la nuova codificazione e varie proposte per la riformulazione o sostituzione del Codice che ha attraversato l'intera Prima Repubblica.

Per quanto riguarda la disposizione legislativa del '40, nonché le annesse controversie riguardanti l'istituto della prescrizione in Brasile, più di ottant'anni fa Aloysio de Carvalho Filho – considerato uno dei padri fondatori del Codice Penale brasiliano – nei commenti all'articolo 108 (punto IV della formulazione originale del Codice Penale) scrive numerose pagine volte a giustificare l'esistenza della prescrizione dinanzi alle denunce di coloro che, invece, difendono il carattere esemplare della pena nei confronti di potenziali criminali, piuttosto che spiegarne i suoi contorni dogmatici.¹⁰

⁸ C. P. Bitencourt, *Tratado de Direito Penal: parte geral*, Vol. 1. San Paolo: Ed. Saraiva, 2020, 988 ff.

⁹ Secondo gli autori: (...) appena tre anni dopo l'edizione del Codice, la sua riformulazione era già stata proposta alla Camera dei Rappresentanti. E solo pochi anni dopo, il giurista Aurelino Leal, che in seguito sarebbe divenuto capo della polizia nella Capitale Federale, scrive un intero libro al fine di dimostrare che il diritto penale repubblicano aveva adottato disposizioni giuridiche che erano veri "germi di criminalità", perchè stimolavano la criminalità piuttosto che combatterla. Partendo dalle teorie della scuola positivista, Leal indica un ampio elenco di suddetti "germi" presenti nella nuova legislazione penale promulgata: il mantenimento della giuria, **la prescrizione dei crimini**, la cauzione, la divisione dell'azione penale tra pubblica e privata, l'amnistia, la grazia, l'istituto del perdono, la libertà condizionale, l'impunità del mandante, il recidivo e le nullità procedurali (Leal, 1896). M. C. Alvarez, F. Salla, L. A. F. Souza, *A sociedade e a lei: o Código Penal de 1890 e as novas tendências penais na primeira república*, Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, Disponibile su: <<https://nev.prp.usp.br/wp-content/uploads/2015/01/down113.pdf>> [Acesso em: 09/02/2021].

¹⁰ Nelle sue parole: *Istituto ancora controversamente apprezzato nelle sue fondamenta, indubbiamente un residuo del reato che si è trovato ad affrontare attraverso i più duri scontri dottrinali, opposti ancora dal primo istante alla sua pacifica marcia nelle legislazioni, la prescrizione*

Attraverso la legge 7.209 dell'11 luglio 1984, il Codice Penale brasiliano è divenne oggetto di un'importante riforma nella sua parte più generica, con dirette conseguenze sull'istituto della prescrizione. Nella *ratio legis*, proposta dall'allora Ministro della Giustizia del governo militare, Ibrahim Abi-Ackel, le principali innovazioni sarebbero state.

In primo luogo, una nuova redazione dell'articolo 110, la cui formulazione originale stabiliva: "La prescrizione, dopo essere passata in giudicato, è disciplinata dalla sanzione inflitta e dei termini previsti nell'articolo precedente, che aumentano di un terzo se il condannato è un recidivo".¹¹

In secondo luogo, per quanto riguarda il termine prescrizione del reato prima della sentenza definitiva di condanna, esso non ha più come periodo di inizio la data in cui la continuazione è cessata, ai sensi dell'articolo 111, lettera "c", secondo cui: "Art. 111. La prescrizione, prima che la sentenza diventi

corrisponde, comunque, a un'esigenza sociale, che è quella di garantire l'oblio sui (sic) reati in cui la pena, per stata resa difficoltosa o posticipata, ha perso la sua utilità.

(...) Si dirà, come molti dicono, che la pena non perde in nessun momento il suo carattere esemplare, poiché la società è allarmata non dal crimine commesso, quanto dall'esistenza al suo interno di malfattori che lo stesso crimine ha rivelato, e che possono accadere nuovamente o, almeno, costituire una minaccia permanente per la vita, per l'onore e per la proprietà degli individui, quindi non incidere su di (sic) loro (sic) la pena.

A. Carvalho Filho, *Comentários ao Código Penal: Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940*, Vol. IV: art. 102 a 120, Rio de Janeiro: Revista Forense, 1955, 202 ff.

¹¹ Secondo la *ratio legis*: (...) una volta che la sentenza è diventata definitiva, la prescrizione sarà regolata secondo la sanzione inflitta, secondo i termini (sic) stabiliti nell'articolo 109, aumentati di un terzo (sic) se il condannato è un recidivo. Il § 1° prevede che la prescrizione sia disciplinata secondo la sanzione inflitta, se definitiva la sentenza di accusa o rigettato ulteriore ricorso. Sebbene la norma potesse sembrare inutile, si è preferito esplicitarla nel testo per risolvere definitivamente il dubbio circa la prescrizione della sanzione inflitta, nonostante il ricorso dell'accusa, nel caso in cui non fosse stato accolto. L'assenza di tale norma ha stimolato l'interposizione di ricorsi volti ad evitare soltanto la prescrizione. D'altra parte, si è mantenuta la regola secondo cui, passata in giudicato la sentenza dell'accusa, la prescrizione è disciplinata dalla pena inflitta nella sentenza, a prescindere dal ricorso indetto o meno da parte della difesa.

100. La giusta disposizione impedisce che la prescrizione della sanzione applicata abbia un termine iniziale anteriore a quello della denuncia (articolo 100, paragrafo 2). L'innovazione, introdotta nel Codice Penale dalla legge n. 6.416, del 24 maggio 1977, a favore del mantenimento della stessa, consiste nel fatto che, essendo il ricevimento della denuncia interruttivo della prescrizione (articolo 117, I), una volta interrotta, il termine ricomincia ad essere calcolato interamente (articolo 117, § 2).

101. Si tratta anche di prescrizione per la sanzione inflitta, il che presuppone ovviamente l'esistenza di un procedimento di una specifica durata: la sentenza di condanna. In tal caso, disporre la prescrizione dell'azione penale nel periodo precedente al ricevimento della denuncia, significherebbe dichiarare l'inesistenza sia del processo che della sentenza. Pertanto, viene mantenuta l'ordinanza di ricevimento come causa interruttiva, estraendo dal principio le conseguenze (sic) irresistibili.

definitiva, inizia a correre: (...) c) in reati permanenti o continuati, del giorno in cui la permanenza o la continuazione è cessata;".¹²

Sono passati decenni e l'istituto della prescrizione non ha mai cessato di essere oggetto di controversie politiche penali, come strumento di lotta contro la criminalità e, in un certo qual modo, contro l'impunità. Già con la promulgazione della Costituzione Democratica del 5 ottobre 1988 - dove la prescrivibilità era sancita come garanzia -, si determinarono una serie di attacchi volti ad indebolire l'istituto della prescrizione, tra cui quello posto in essere con l'emanazione della legge 12.234/2010, attraverso cui è stata estinta la possibilità di prescrizione retroattiva in data anteriore alla denuncia o la "queixa"¹³.

Questa riforma appare di notevole importanza perché, sebbene non abbia interamente abrogato l'istituto della prescrizione dal nostro ordinamento giuridico (non poteva farlo), da parte dell'Istituto nel estinguere la prescrizione retroattiva in una data precedente al ricevimento della denuncia, ha violato i principi della irretroattività, della proporzionalità e della ragionevole durata del processo. Una violazione dei diritti fondamentali che, come sottolinea Cézaro Roberto Bitencourt *"con il pretesto di combattere l'impunità, è molto più rilevante che possibili effetti positivi che forse possono essere raggiunti. Sorprendentemente, la legge n. 12.234/2010 stabilisce nuove norme per la prescrizione dal carattere punitivo, in particolare nella sua modalità retroattiva."*¹⁴

Con le modifiche agli articoli 109 e 110 del Codice Penale, osserva Bitencourt¹⁵, la nuova normativa, da una parte, ha modificato i limiti della prescrizione, dall'altra, ha abrogato una parte della prescrizione retroattiva attraverso cui si poteva riconoscere la prescrizione sin dal suo sorgere, cioè dell'agire criminoso fino al ricevimento della denuncia.

Come abbiamo visto, la prescrizione della pena concretizzata nella decisione di condanna passata in giudicato per l'accusa, può essere retroattiva,

¹² Secondo la fundamenta: 103. Ha adottato il progetto, in questa fase, un orientamento più liberale, in linea con il principio introdotto all'articolo 119, secondo il quale, nei concorsi di reati, l'estinzione della punibilità si concentrerà separatamente su ogni pena. È possibile che inizi a correre la prescrizione del primo reato prima di ogni prescrizione dell'ultimo ad esso collegato in base alla continuazione. La giurisprudenza del Supremo Tribunale Federale è orientata in questa direzione, tanto da non considerare l'aumento derivante dalla continuazione per calcolare il periodo di prescrizione. (Súmula 497).

¹³ "Queixa" o "queixa-crime" è parte dell'azione penale privata presentata dalla vittima o dal suo rappresentante legale per iniziare l'azione penale nella fase procedurale. Diversamente dalla denuncia fatta dal Pubblico Ministero nei casi in cui ha l'interesse pubblico di azione, la "queixa" è utilizzata dai privati, come per esempio in caso di delitti contro l'onore della persona.

¹⁴ C. P. Bitencourt, *Tratado de Direito Penal: parte geral*, Vol. 1. San Paolo: Ed. Saraiva, 2020. 995 ff.

¹⁵ C. P. Bitencourt, *Tratado de Direito Penal: parte geral*, Vol. 1. San Paolo: Ed. Saraiva, 2020. 996 ff.

intercorrente o sopraggiunta. Tuttavia, la legge n. 12.234/2010 ha vietato il riconoscimento di questa prescrizione tra la commissione del fatto delittuoso e il ricevimento della denuncia.¹⁶

A metà del 2015, sotto il forte afflusso della lotta alla corruzione, tra altre figure del sistema giudiziario brasiliano, dall'allora giudice federale Sérgio Moro (che in seguito sarebbe stato nominato Ministro della Giustizia e della Pubblica Sicurezza del Governo Jair Bolsonaro, eletto nel 2018), sono stati inviati al Congresso Nazionale una serie di disegni di legge sotto il nome di "Dieci misure contro la corruzione". Il pacchetto proposto dal Pubblico Ministero Federale e sostenuto dai Pubblici Ministeri di tutto il Brasile, includeva in sintesi le seguenti proposte: 1 - Prevenzione della corruzione, trasparenza e protezione della fonte di informazione; 2 - Criminalizzazione dell'arricchimento illecito di funzionari pubblici; 3 - Aumento delle pene e dei "crimes hediondos"¹⁷ per corruzione di valori elevati; 4 - Aumento dell'efficienza e della giustizia dei ricorsi nei procedimenti penali; 5 - Rapidità nelle azioni di improbità nella pubblica amministrazione; 6 - Riforma del sistema di prescrizione penale; 7 - Adeguamenti delle nullità penali; 8 - Responsabilizzazione dei partiti politici e criminalizzazione del "caixa dois"¹⁸; 9 - Detenzione preventiva per evitare la dissipazione del denaro deviato; 10 - Recupero degli utili derivanti dalla criminalità.

Secondo la sintesi contenuta nella raccolta del Pubblico Ministero Federale, il provvedimento numero 06 cercava di modificare le regole del

¹⁶ Per Bitencourt, *Ci si chiede, dopo tutto, perché la pena concreta fissata dal magistrato può retrodatarsi al calcolo della prescrizione tra il ricevimento della denuncia e la sentenza di condanna, ma non tra l'avvenimento del fatto e l'ammissione della denuncia o della queixa. Qual è la logica, giuridica o politica, di questa restrizione normativa? Quale sarebbe l'elemento pertinente che giustificerebbe questo trattamento differenziato nei confronti dello stesso istituto in situazioni ontologicamente uguali? Non ci sono risposte logiche, coerenti, giuridiche o politiche a queste domande, dato che quanto disposto dagli articoli 2° e 4° della Legge n. 12.234/2010 ledere il buon senso, l'equità, l'isonomia, la proporzionalità, la ragionevolezza e la colpevolezza stessa. Indubbiamente, si tratta di uno strumento inadeguato per combattere l'impunità invocata, pur rappresentando un modo eloquente per lo Stato di riconoscere la sua incompetenza e la sua impreparazione a combatterla.* C. P. Bitencourt, *Tratado de Direito Penal: parte geral*, Vol. 1. San Paolo: Ed. Saraiva, 2020. 997 ff.

¹⁷ "Crime hediondo" è un istituto legale in Brasile previsto dalla legge 8.072, del 1990. La parola "hediondo" porta con sé l'idea di depravazione, di un atto che provoca grande indignazione morale, causando orrore e repulsione. L'espressione è spesso usata per i crimini che feriscono la dignità umana, causando grande commozione e disapprovazione da parte della società, come per esempio l'omicidio per rapina, stabilito dalla stessa legge come "crime hediondo".

¹⁸ "Caixa dois" (in lingua italiana "cassa due") è una pratica finanziaria illegale, che consiste nel non registrare certi afflussi o deflussi di denaro, creando una riserva monetaria parallela illegale. Il crimine generalmente è associato agli atti della pubblica amministrazione associati ad enti privati per evitare di pagare le tasse dovute (evasione fiscale), per finanziare attività illegali o per riciclare denaro.

sistema prescrizionale, basato sulla giustificazione "con l'obiettivo di correggere le distorsioni del sistema". Secondo il testo, una delle modifiche riguarda l'art. 110 con due finalità.

La prima consisterebbe nell'aumentare di un terzo i termini prescrizionali dell'interesse esecutivo. In base al documento *“Il principio sotteso alla differenza tra i termini prescrizionali dell'aspirazione punitiva ed esecutiva è quello che, quando il carattere di punibilità dello Stato è raggiunto con la condanna, vi è una ferma manifestazione dell'attività statale per promuovere la punizione, il che giustifica la dilazione del tempo in cui l'inerzia implicherebbe una lettura del disinteresse statale.”*

La seconda finalità sarebbe quella di estinguere la prescrizione retroattiva dato che, secondo il Pubblico Ministero, si tratta di un istituto "tra i più dannosi per il nostro sistema, volto a stimolare tattiche di procrastinazione, sprecare risorse pubbliche, punire un comportamento non colpevole dallo Stato, nonché determinare insicurezza e imprevedibilità".

Un'altra proposta di modifica si è concentrata all'art. 112, al fine di "correggere una illogica distorsione del sistema". Nei suoi termini, con la *“sentenza definitiva dell'accusa, da oggi inizia il conteggio del termine di prescrizione della prescrizione esecutiva, anche se vi sono ricorsi della difesa che richiedono anni per essere giudicati ed anche se non è possibile avviare l'esecuzione della condanna. In effetti, la Suprema Corte ha stabilito che l'esecuzione della condanna può avvenire solo dopo la sentenza definitiva. La fluidità della prescrizione, che sanziona l'inerzia, non ha senso quando non c'è altra scelta per lo Stato che non quella di rimanere inerte.”*

Pertanto, l'art. 116 sarebbe stato alterato al fine di ostacolare il decorrere della prescrizione mentre le decisioni dei ricorsi “especiais” o “extraordinários”¹⁹ sono sospese. Qualcosa, come vedremo, è stato ottenuto con la pubblicazione del cosiddetto “Pacchetto anticrimine” del 24 dicembre 2019.

Infine, la proposta di modifica dell'Art. 117 ha previsto nel inciso I l'interruzione della prescrizione con l'offerta della denuncia, sotto la giustificazione che è *“dal disinteresse nel punire l'accusatore e non la magistratura, che deve derivare la prescrizione. Allo stesso modo, è dall'interesse di punire dello Stato, manifestato attraverso il Pubblico Ministero che deve derivare l'interruzione della prescrizione, e non un'azione del Giudiziario, che è in principio inerte. Altre due modifiche sono state apportate all'art 117. La prescrizione passa ad essere interrotta da decisioni emanate*

¹⁹ Il ricorso “especial” (speciale in lingua italiana) è il ricorso volto a mantenere l'egemonia delle leggi federali e tutelare i diritti oggettivi. È lo strumento procedurale utilizzato per contestare, di fronte al Tribunale Superiore di Giustizia (STJ), le decisioni dei tribunali Statali di secondo grado. Il ricorso “extraordinário” (straordinario in lingua italiana) ha la funzione di confutare le decisioni dei tribunali inferiori (in qualsiasi grado) in materia costituzionale. Il tribunale responsabile del controllo della costituzionalità e della salvaguardia delle norme e principi costituzionali è il Tribunale Supremo di Giustizia (STF).

dopo la sentenza e da un ricorso dell'accusa richiedendo priorità al caso, quando il caso è giunto all'istanza ricorsiva molto tempo prima ed è ancora in attesa di una decisione.”

Proposto nel marzo 2016, il progetto di legge (PL 4850/2016) non ha avuto successo in Parlamento, a differenza di quanto si aspettavano i suoi principali sostenitori e difensori. Per il suddetto motivo, parte delle misure sono state successivamente inserite nel cosiddetto “Pacchetto Anticrimine” presentato dall'allora ministro della Giustizia Sergio Moro, successivamente alla sua nomina nel gennaio del 2019.

Per comprendere il contesto in cui è stata emanata la Legge 13.964 del 24 dicembre 2019, nota come “Pacchetto Anticrimine”, è innanzitutto necessario analizzare i Progetti di Legge n. 10.372, del 2018, n. 10.373, del 2018 e n. 882, del 2019. I primi due sono il risultato del lavoro svolto da un gruppo di giuristi, coordinato dal Ministro del Supremo Tribunale Federale Alexandre de Moraes; l'ultimo, invece, è frutto di una proposta avanzata dal potere esecutivo, che vede nel Ministro della Giustizia Sérgio Moro il principale autore.

In linea generale, l'obiettivo ultimo di tutti i progetti è quello di promuovere cambiamenti per quel che concerne il Codice Penale (CP), il Codice di Procedura Penale (CPP), la Legge di Esecuzione Penale (LEP), la legge in materia di “crime hediondo” e stupefacenti, la legge sulle Organizzazioni Criminali al fine di “ridurre la criminalità”, sia attraverso l'aumento del rigore penale, sia attraverso l'aggravamento del sistema processuale penale e dell'esecuzione delle sanzioni. In generale, sia con l'uno che con l'altro, con una maggiore o minore attenzione al diritto materiale, per quanto riguarda l'ordinamento procedurale in termini di politica penale, entrambi i “pacchetti” si basano sulla concezione che un maggiore rigore criminale e un maggior numero di incarcerazioni fossero le soluzioni adatte a risolvere il problema della criminalità.²⁰

Una delle modifiche riguardava appunto la prescrizione. Come annunciato precedentemente, una delle modifiche derivanti dalla legge 13.964/2019 riguardava le cause ostacolatrici della prescrizione, previste dall'articolo 116 del Codice Penale.

La prima modifica derivante dalla Legge si verifica già nel punto II del suddetto articolo, il quale inizialmente disponeva che la prescrizione non iniziava mentre l'agente aveva la sua pena scontata nello “straniero” e, ora adotta la stessa frase, sostituendo soltanto la parola “esterno”. Si tratta di un cambiamento incapace di generare ulteriore impatto. La seconda modifica, con la formulazione data al punto III, risulta più profonda e dannosa per la persona imputata nel procedimento penale.

²⁰ S. R. Mendes, A. M. Martínez, *Pacote Anticrime: comentários críticos à Lei 13.964/2019*, San Paolo: Ed. Atlas, 2020, XX-XXI ff.

La nuova causa della sospensione dispone che la prescrizione non corre durante la analisi della richiesta di chiarimenti o ricorsi interposti ai Tribunali Superiori quando inammissibili. In questo modo, attacca frontalmente l'istituto della prescrizione nel indirizzare, principalmente ai ricorsi al Superiore Tribunale di Giustizia e Supremo Tribunale Federale, per prevenire la prescrizione intercorrente che, come accennato sopra, corre tra la sentenza di condanna passata in giudicato per l'accusa o quando il suo ricorso è denegato, fino alla sentenza passata in giudicato per la difesa, considerando qui la pena *in concreto*.

Dogmaticamente, questa modifica non è soltanto una causa impeditiva, ma piuttosto una strana causa impeditiva: è necessario che il ricorso non sia accolto per far sì che venga sospeso il lasso temporale.²¹

D'altra parte, questa nuova modalità di sospensione del termine prescrizionale intacca in modo indelebile il Testo Costituzionale (5°, LXXXVIII, CF/88), nel tentativo costante di revocare diritti e garanzie del processo penale. E' necessario osservare che il Supremo Tribunale Federale afferma il divieto di esecuzione anticipata della pena, in virtù del principio di innocenza e della costituzionalità dell'articolo 283 del Codice Penale. Si legifera una nuova modalità di interruzione della prescrizione tale per cui, nel caso in cui la sanzione non venga posta in essere prima che la sentenza sia passata in giudicato, la prescrizione non decorrerà data la pendenza di ricorsi "extraordinário" e "especial".²²

È del tutto plausibile pensare che i ricorsi ai tribunali superiori, come quelli menzionati nel precedente argomento, siano un privilegio esclusivo dei reati dei cosiddetti "colletti bianchi"; questa costituisce ancor più una verità se

²¹ Secondo Franklyn Roger Alves Silva (2020): In altre parole, i tribunali superiori si obbligano, già travolti dalla quantità di processi, ad analizzare un ricorso proveniente da un processo potenzialmente prescritto, in cui l'estinzione della punibilità sarà subordinata all'accettazione del ricorso presentato dalla difesa. Il giudice, quindi, nel caso in cui accolga il ricorso, dichiarerà inesistente l'attuale prescrizione, rendendo inutile la precedente sentenza in merito. F. R. A. Silva, *A lei "anticrime" e seu paralelo com a reforma Bonafede na Itália*, Consultor Jurídico, 2020. Disponibile su: <<https://www.conjur.com.br/2020-jan-07/tribuna-defensoria-prescricao-julgamento-primeiro-grau>> [Data di accesso 08/01/2020].

²² Come sostenuto da Ana Maria Martínez: "La soluzione adottata per superare tale impunità, o anche la lotta contro la criminalità (come si evince dal nome stesso di "Pacchetto Anticrimine"), si limita a ridurre i diritti dell'imputato. Tuttavia, sia il Pubblico Ministero che la difesa hanno termini per l'interposizione del ricorso che non possono essere prorogati. D'altra parte, la Magistratura non è subordinata a scadenze, essendo comune l'attesa di mesi o addirittura anni per una disposizione, ed è proprio la prescrizione, la cui durata varia dai 3 ai 20 anni, che condiziona la magistratura a qualche termine. Pertanto, ciò che propone il pacchetto anticrimine è minare l'essenza dell'istituto di prescrizione." S. R. Mendes, A. M. Martínez, *Pacote Anticrime: comentários críticos à Lei 13.964/2019*, San Paolo: Ed. Atlas, 2020, 26 ff.

si considera che tali soggetti sono assistiti dai più grandi e ben remunerati studi legali privati del paese.

Tuttavia, si sbaglia completamente chi presume che questo intervento non raggiunga i più poveri, neri e nere. Secondo i dati del 2018 del Tribunale Superiore di Giustizia (STJ), il 45% dei *habeas corpus* e il 40% dei ricorsi in tribunale sono presentati dalla “Defensoria Pública”, un'istituzione creata dalla Costituzione Federale del 1988, la cui missione è quella di fornire assistenza legale gratuita alle persone bisognose.

Sebbene finanziata molto poco dallo Stato, la “Defensoria Pública”, secondo un sondaggio del giornale *Folha de São Paulo*, pubblicato nel 2019, essa – “Defensoria Pública” – quando fa appello al Superiore Tribunale di Giustizia (STJ) o al Tribunale Supremo Federale (STF) contro le decisioni dei tribunali di gradi inferiori, ha un tasso di successo maggiore rispetto a quello raggiunto dagli studi legali privati.

I casi analizzati, provenienti da tribunali inferiori, sono passati in giudicato tra il 2009 e il 2019. Presso il STJ, i ricorsi della “Defensoria” sono stati accolti – in tutto o in parte – nel 48% dei casi. Ciò significa che, nella quasi metà delle circostanze, la sentenza di secondo grado è stata modificata – quantomeno in parte – a favore degli imputati che non possono permettersi di pagare le spese legali.

Il tema del nostro prossimo e ultimo argomento è l'analisi di come gli attacchi perpetuati contro l'istituto della prescrizione colpiscono prevalentemente la popolazione brasiliana, nera e povera.

3. Prescrizione criminale e necropoli in Brasile

La prigione in Brasile è senza dubbio un cimitero di vivi. Nel 2015, nel momento del giudizio a proposito dell'azione nominata “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347”, di fronte ad una situazione di massiccia e persistente violazione dei diritti fondamentali – situazione derivante da fallimenti strutturali e relativi alle politiche pubbliche –, la più alta corte suprema brasiliana – il Tribunale Supremo Federale – ha definito il sistema penitenziario nazionale come uno “stato di cose incostituzionali”. La modifica di una simile situazione dipende dal perseguimento di azioni concrete di natura normativa, amministrativa e nonché di controllo e verifica dei risultati.

Secondo il relatore del caso, il ministro Marco Aurelio, il problema del sovraffollamento balza immediatamente agli occhi, e constata che la maggior parte delle persone incarcerate è “soggetta a condizioni di sovraffollamento, torture, omicidi, violenza sessuale, celle sporche e malsane, proliferazione di malattie infettive, scarsità di cibo, mancanza di acqua potabile, di prodotti per l'igiene di base, impossibilità di accesso all'assistenza legale, all'istruzione, alla

salute ed al lavoro, nonché ampio possesso delle carceri da parte delle organizzazioni criminali, controllo insufficiente rispetto al tempo di condanna, discriminazione sociale, razziale, di genere ed orientamento sessuale".

Nonostante i numerosi diritti e le garanzie fondamentali espressamente riconosciuti nella Carta Costituzionale del 1988, il percorso fatto dal Brasile verso la sua politica criminale si esaurisce nella lotta simbolica contro la criminalità, ad ogni costo, come in *Law and Order*. Richiesta a gran voce, l'ideazione di nuove tipologie di crimine, di pene sempre più severe nonché l'edificazione di nuove carceri, maggiormente fortificate, evidenzia la nostra condizione di assoggettamento a movimenti che incoraggiano la diffusione di un sentimento sociale di "caccia ai nemici".

Nemici che, sebbene a volte siano rappresentati da figure politiche e aziendali coinvolte in atti di corruzione, generalmente sono anche gli stessi individui storicamente considerati "pericolosi". Qualsiasi proposta che equivalga ad una limitazione dell'esercizio del potere punitivo – come nel caso della prescrizione – inciderà meno sugli strati privilegiati della società brasiliana e di più su quelli dei neri e dei poveri.

L'istituzione di confini al potere della punizione statale porta con sé il segno di costanti tentativi di retrocessione (alle volte proficui), giustificati nei desideri e nelle richieste di difesa sociale di coloro che associano la prescrizione all'impunità. Tempo fa si prediligeva l'approccio positivista; contrario alla limitazione del potere punitivo, tale approccio si fonda su una presunta pericolosità, propria di ogni essere criminale atavico. Questo è quanto sostengono Cesare Lombroso e i suoi discepoli. In tempi più recenti si è verificata una condizione di *mutatis mutandis*, dunque di fronte al grido di una presunta lotta alla corruzione, le misure volte a limitare il potere dello Stato raggiungeranno chi è sempre stato sul banco degli imputati.

A mio parere, è facile che – se sottoposto ad un'analisi di natura politico-criminale e criminologica, attenta al peso che la dominazione coloniale ha avuto nella costruzione e nel perpetuarsi del razzismo, del patriarcato e della disuguaglianza di classe –, nessun istituto di natura penale o procedurale penale in un paese come il Brasile resti illeso. Pertanto, è necessario ribadirlo, si tratta più che altro di divergenze di matrice dogmatico-penale le teorie a cui si "ancoravano" le obiezioni circa la prescrizione nel sistema penale brasiliano, mostrano la loro natura autentica, reale: selettiva, repressiva e stigmatizzante.²³

²³ Secondo Batista (...) *il sistema penale viene presentato come egualitario, indirizzandosi verso ogni persona in base alla loro condotta, quando in realtà il loro funzionamento è selettivo, raggiungendo soltanto alcune persone, membri di alcuni gruppi sociali a seconda della loro condotta. (Le eccezioni, oltre a confermare la regola, vengono utilizzate per riaffermare il carattere egualitario). Anche il sistema penale viene presentato come equo, nella misura in cui cerca di prevenire il reato, limitando il suo intervento ai limiti della necessità – nell'espressione di von Liszt,*

Nella lezione di Nilo Batista, il diritto penale è definito come “l'insieme di norme giuridiche che prevedono reati e impongono sanzioni, regolano l'incidenza e la validità di tali norme, la struttura generale del reato e l'applicazione e l'esecuzione delle sanzioni commesse²⁴. Il diritto penale non si limita all'astrazione “deducibile delle norme giuridiche che lo delineano”²⁵. Infatti, come lo definisce molto bene Luciano Góes la “*recrudescenza precauzionale del sistema di controllo brasiliano ha riflettuto gli obiettivi reali e ideali di un paese razzista che aveva come problema principale la questione nera, basata sui termini genocidi come condizione di sopravvivenza della sua falsa “bianchità”*”²⁶.

In questo contesto è possibile comprendere perché, *pari passu*, la degenerazione del potere punitivo dello Stato nel corso del tempo ha rappresentato un progresso civilizzante introdotto nel diritto brasiliano nel XIX secolo. Non sono state poche le voci emerse, e che fino ad oggi continuano a sollevarsi contro di essa.

Nelle nostre terre, per più di tre secoli di regime di schiavitù, approdarono circa quattro milioni di neri in condizione di schiavitù. In 40 anni, tra il 1811 e il 1831, considerando solo la tratta di Cais do Valongo, nella regione portuale della città di Rio de Janeiro, passarono circa un milione di africani e africane, divenendo il più grande porto di schiavi del mondo. Ed è in questa culla di “oggettivizzazione”, demonizzazione e successiva criminalizzazione che sono stati “confezionati” il Codice Penale del 1830, lo Statuto del 1890, la Codificazione del 1940 e, di conseguenza, l'istituto di prescrizione e tutte le sue ulteriori modifiche.

L'istituto della prescrizione dell'azione penale nasce nel 1830 in un Brasile considerato il più grande porto di schiavi ed è perfezionato con l'incorporazione

*“solo la pena necessaria è giusta” - quando in realtà la performance è repressiva, sia per la frustrazione delle sue linee preventive, sia per l'incapacità di regolare l'intensità delle risposte criminali, legali o illegali. Infine, il sistema penale è impegnato nella tutela della dignità umana – la pena, ha detto Roxin, dovrebbe essere vista come un servizio militare o il pagamento delle tasse – quando in realtà è stigmatizzante, promuovendo un degrado della figura sociale della sua clientela. N. Batista, *Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro*, Rio de Janeiro: Ed. Revan, 2007, 25-26 ff.*

²⁴ *Idem.* 24 ff.

²⁵ *Idem.* 25 ff..

²⁶ Secondo Goes, *Contesto che ha imposto una divisione del nostro diritto penale: accanto al diritto penale dichiarato per i cittadini, basato sul diritto penale del fatto costruito alle luci del Classicismo, il diritto penale parallelo per i “sub-cittadini”, legittimato nel diritto penale dell'autore consolidato dalla traduzione marginale del paradigma razziale-eziologico, che a sua volta pone le sue fondamenta nella pericolosità che trasuda di corpi neri, un sistema in passato identificato da Lola Aniyar de Castro (2005, p. 96) come “sotterraneo” che non è mai stato nascosto qui, gestito sotto gli occhi di coloro che vogliono vedere. L. Goes, *Abolicionismo penal? Mas qual abolicionismo, “cara pálida”?*, Revista InSURgência, Brasília, Vol.3., 2017. 98 ff. Disponibile su: <<https://periodicos.unb.br/index.php/insurgencia/article/view/19565/18089>> [Data di accesso 15/02/2021].*

della prescrizione della capacità punitiva soltanto due anni dopo la cosiddetta "abolizione della schiavitù" avvenuta nel 1988.

Ovviamente, le lamentele sulla necessità di difesa sociale sotto le sfumature più diverse non sono peculiarità delle ex colonie, come il Brasile. A tal proposito, gli argomenti "più precisi" in favore delle teorie che hanno sostenuto l'atavismo nel nostro Paese, hanno "bevuto" dagli studi dell'Europa e in particolare dell'Italia, considerati verità assolute.

Ad esempio, Nina Rodrigues (1862-1906), menzionato da Afrânio Peixoto (1876-1947) per la sua "originalità" nell'aver studiato, osservato e sperimentato le "cose brasiliane" (in particolare la criminalità dei popoli neri, considerati inferiori) è definito da Cesare Lombroso come "l'apostolo dell'antropologia criminale nel nuovo mondo".²⁷

In sintesi, le teorie più ingegnose per la segregazione di individui con sfumature di scientificità che arrivarono dopo il XIX secolo non erano creazioni di menti brasiliane. Qui, tuttavia, nel popolo nero, le elucubrazioni europee hanno trovato i loro principali oggetti di studio criminologico, nonché i nemici per eccellenza del diritto penale.

È necessario comprendere, come suggerisce Luciano Góes²⁸, che la pericolosità è sempre stata (ed è ancora) ciò che sta alla base del sistema brasiliano di controllo razziale/sociale, storicamente e scientificamente legittimato dalla criminologia positivista, e che sostiene l'incarcerazione massiccia e la "pena di morte parallela in uno stato di eccezione permanente nei margini dei margini".

Non credo che vi siano argomentazioni politico-criminali di difesa sociale per giustificare la lotta contro la criminalità e l'impunità in Brasile, in realtà, non nascondono il contro "chi si combatte". E "contro chi si combatte" qui ci sono sempre gli stessi corpi "oggettivati, espropriati di qualsiasi valore, che hanno subito una metamorfosi a causa della conoscenza criminologica positivista, e sono stati resi (sub)cittadini, questi in criminali e, dopo, in schiavi di Stato per la criminalizzazione e incarcerazione nera"²⁹. Pertanto, come già sostenuto, ribadisco che non può effettuarsi un'analisi dogmatica dell'istituto della prescrizione, ignorando la base empirica che dimostra la maggioranza razziale

²⁷ R. Lyra, *Novo Direito Penal: introdução*, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1980, 97ff.

²⁸ L. Goes, *Abolicionismo penal? Mas qual abolicionismo, "cara pálida"?*, Revista InSURgência, Brasília, Vol.3., 2017. 99 ff. Disponibile su: <<https://periodicos.unb.br/index.php/insurgencia/article/view/19565/18089>> [Data di accesso 15/02/2021]

²⁹ L. Goes, *Abolicionismo penal? Mas qual abolicionismo, "cara pálida"?*, Revista InSURgência, Brasília, Vol.3., 2017. 98 ff. Disponibile su: <<https://periodicos.unb.br/index.php/insurgencia/article/view/19565/18089>> [Data di accesso 15/02/2021].

destinataria (o, in questo caso, espropriata dalla mitigazione) della garanzia costituzionale della prescrizione.

Secondo la Banca nazionale per il monitoraggio carcerario del Consiglio Nazionale di Giustizia (CNJ), in Brasile ci sono circa 886.000 persone incarcerate. Si tratta della terza popolazione carceraria più numerosa del al. Questa quota supera anche il numero di abitanti degli Stati brasiliani di Roraima (631.1 mille abitanti) e Amapá (861.7 mille residenti) e si avvicina dello Stato di Acre, con oltre 894 mille abitanti. Come rivelato nel 14° Annuario Brasiliano della Pubblica Sicurezza, delle 657.800 mille persone arrestate sulle quali ci sono informazioni su colore/razza, 438.700 sono neri e poveri, ovvero il 66,7%.

Nel 2008 c'erano 21.604 donne nel sistema carcerario, 11 anni dopo si è raggiunta una quota pari a 36.926. Un aumento del 71% si è verificato nelle carceri femminili. La principale fascia d'età nelle carceri brasiliane ha un'età compresa tra i 18 e i 24 anni (26% del totale), e tra i 25 e i 29 (24%).

Una ricerca condotta dall'Agenzia Pubblica per il Giornalismo Investigativo dimostra che a São Paulo, ad esempio, nei casi di reati riguardanti il traffico di droga la quantità di *cannabinoidi* sequestrati ai bianchi è in media superiore a quella sequestrata ai neri (1,15 kg contro 145 grammi). Tuttavia, le donne di colore sono condannate come trafficanti nel 71,35% dei casi, contro il 64,36% nel caso di bianche, per lo più considerati consumatori.

Secondo i dati dello stesso Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, nel 2019 il numero di persone arrestate in custodia cautelare – cioè senza condanna definitiva – era di 253.963, pari al 33,47% del totale. Un numero ritenuto assolutamente accettabile dall'allora Ministro, l'ex giudice Sergio Moro.

Stando alle sue dichiarazioni, rilasciate dal “Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias” (Infopen)³⁰ del 2019, in Brasile non c'è un eccesso di persone arrestate senza condanna, né troppi prigionieri, come dichiarato anche sui social media: "Il Brasile ha meno prigionieri in custodia cautelare rispetto al Monaco (56,3%), alla Svizzera (42,2%), al Canada (38,7%), al Belgio (35,6%), alla Danimarca (35,5%). Non c'è alcun eccesso di detenzione preventiva in Brasile. Quello che l'ex giudice ed ex ministro del governo Bolsonaro non ha rivelato nei suoi *tweets* è che, a differenza dei paesi da lui citati, in Brasile, in media i processi pendenti equivalgono a 2,5 volte il numero delle richieste.

Per poter rendersi conto della portata di tale considerazione, secondo i registri di processi penali nuovi e pendenti per tribunale di ogni Stato brasiliano, non comprendendo quelli in processo di esecuzioni; soltanto il Tribunale di Giustizia dello Stato di São Paulo ha 1.030.525 di cause in corso, in cui il tempo

³⁰ “Infopen” è un sistema di informazione statistica sul sistema carcerario brasiliano. Il sistema, aggiornato dai direttori delle carceri dal 2004, riassume le informazioni sugli stabilimenti penali e sulla popolazione carceraria.

medio di svolgimento è di 6 anni e 8 mesi. Nello stesso modo, nel Tribunale di Giustizia dello Stato del Rio Grande do Sul, il tempo medio dei procedimenti conclusi in 1° grado può raggiungere i 9 anni e 6 mesi e a Rio de Janeiro 3 anni e 4 mesi.

Un altro punto nascosto dall'ex ministro ed ex giudice è il feticcio del sistema giudiziario brasiliano per il carcere. Secondo i dati dello stesso Consiglio Nazionale di Giustizia, la maggior parte delle pene nel 2019 sono state di carattere detentivo, raggiungendo il numero di 228 mille esecuzioni, il 57,7% del totale. Tra le condanne non detentive, 7 mille (3,9%) portate all'analisi e procedimenti ai "Tribunais Especiais"³¹ e 161 mille (96,1%) al procedimento comune.

Nello stesso anno del 2019 fecero ingresso nella Giustizia brasiliana 2,4 milioni di nuovi procedimenti penali, di cui 1,6 milioni (58,5%) in 1° grado, 18, mille (0,6%) nelle classi ricorsive, 628,4 mila (22,4%) in 2° grado e 121,4 mila (4,3%) nelle Corti Superiori. Oltre a questi casi, 395,5 mille (14,1%) esecuzioni penali di primo grado.

Il Tribunale Statale è il luogo in cui vi è il maggior numero di controversie, con il 68,4% del totale. Nell'area criminale, questa rappresentatività sale al 91,4%. A fine 2019 sono state 1,8 milioni le esecuzioni penali pendenti, essendo 395 mila iniziate nello stesso anno.

La situazione brasiliana si adatta a quanto sostenuto dal filosofo Achiele Mbembe³², per cui: "lo stato di eccezione e il rapporto di inimicizia sono diventati la base normativa del diritto ad uccidere", per cui "uccidere o lasciare vivere costituiscono i limiti della sovranità, i suoi attributi fondamentali".

In sintesi, in un paese in cui ancora oggi la razza "è un fattore criminogeno e sterminante"³³, in cui la maggior parte della popolazione carceraria è nera, povera, giovane e criminalizzata per reati contro il patrimonio e lo dimostra anche i bassi livelli del traffico di stupefacenti. Qui, un 1/3 della popolazione carceraria è in custodia cautelare, tuttavia il tempo necessario allo svolgimento di un processo può richiedere anche 10 anni in alcuni luoghi. Offrire la possibilità di esercitare il potere punitivo in modo sempre più elastico nel tempo, e limitato a condizioni restrittive, come alcuni e alcune vogliono, è certamente una questione di razza, classe e genere che richiede la sottomissione di ogni dibattito

³¹ "Tribunais especiais" o "juizados especiais" sono tribunali creati dalla legge 9.099 dal 1995 con l'obiettivo di conciliare e giudicare processi civili e penali di piccola complessità o valore economico.

³² A. Mbembe, *Necropolítica: biopoder soberania estado de exceção política da morte*. *Arte & Ensaios*, Revista do PPGAV/EBA/UFRJ n. 32, Rio de Janeiro, 2016.

³³ L. Goes, *Abolicionismo penal? Mas qual abolicionismo, "cara pálida"?*, *Revista InSURgência*, Brasília, Vol.3., 2017. 99 ff. Disponibile su: <https://periodicos.unb.br/index.php/insurgencia/article/view/19565/18089> [Data di accesso 15/02/2021].

dogmatico ai dettami dei diritti e delle garanzie previsti nella nostra Carta Costituzionale e nei documenti internazionali sui diritti umani di cui il Brasile è firmatario, da quella che Mbembe chiama necropolitica.

4. Considerazioni finali

In Brasile, il discorso sull'utilità della legislazione penale attraverso l'aumento delle pene, la criminalizzazione della condotta e la minimizzazione delle garanzie nella "lotta" contro l'impunità, è da sempre un'ipocrisia. Ed in quest'ottica che si deve guardare ai costanti tentativi di modifica dell'istituto della prescrizione.

Se l'aumento delle punizione fosse in grado di ridurre il numero di reati, in Brasile ne verrebbero commessi pochi, dato che il singolo Codice Penale ne prevede più di 300. In realtà, le politiche criminali repressive non raggiungono il risultato atteso, ovvero di ridurre la criminalità. Attualmente, gli attacchi a garanzie come quella della prescrizione raggiungono gruppi privilegiati, che di solito rimangono impuniti dopo le peggiori e perverse truffe.

Da questa parte del mondo, le misure di reclusione – presentate in risposta ai desideri di una società allarmata dal panico mediatico – nascondono il volto più perverso di una società razzista, che vede nella figura di una persona nera in manette la soddisfazione. È falsa l'idea che vi sia impunità in Brasile, il terzo paese al mondo in termini di popolazione nelle carceri.

Qui esistono privilegi economici e razziali radicati nelle strutture di potere che non fanno altro che far sì che pochi vengano raggiunti dalle norme penali, affinché i più cadono nelle trappole che la diminuzione delle garanzie come la prescrizione comporta.